

Circolo M.C.L. - AGHINOLFI A.P.S.-ETS

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs del 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: **Circolo M.C.L.-AGHINOLFI a.p.s.-ETS** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di MONTIGNOSO (MS) Via Traversa n. 8-10 e con durata illimitata.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale secondo i contenuti dell'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post-universitaria; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; cooperazione allo sviluppo; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 10 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

Rover, Etienne
John Usher

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5

PERDITA della QUALIFICA di ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo annuale, morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, alle disposizioni di eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che, entro il termine di 30 giorni, potrà presentare le proprie contro deduzioni al Collegio dei Garanti. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (o Organo Amministrativo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo ove vi fossero le condizioni previste dall'art 30 del D.Lgs.117 del 3/7/2017
- il Collegio dei Garanti.

ART.7

ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (in due giorni diversi) e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo indicato nella convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, esaminare l'attività svolta e delineare l'impostazione della futura attività della associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

John Vito

Reverend R. G. G. G.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente dell'associazione, uno o più vice-Presidenti, il Segretario e l'Amministratore;
- convocare l'Assemblea almeno un mese prima della scadenza del mandato per procedere alla elezione dei nuovi organi associativi;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato, salvo diversa decisione dell'Assemblea, da un numero di componenti compreso tra 5 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili per 2 mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti in caso di parità dei presenti si applica il comma 23 del Decreto Legge n. 201/2011 che espressamente recita: "Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio".

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto, al suo interno, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo e dell'Assemblea riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 ORGANO DI CONTROLLO

Ove si determinassero le condizioni previste dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 l'assemblea nominerà l'organo di controllo che sarà monocratico applicando l'art.2399 e il comma 2, art.2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigilerà sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Potrà esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesterà che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

John Vito

Reverendito Goria

Il componente dell'Organo di Controllo potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni. Il componente dell'Organo di Controllo non potrà assumere altre cariche all'interno dell'associazione.

ART.11 COLLEGIO dei GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze nate all'interno dell'associazione sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti

al Collegio ai sensi dell'art.5. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario e resta in carica 4 anni.

Le convocazioni devono prevedere la prima e la seconda convocazione in giorni diversi con indicato ordine del giorno data, ora e luogo dell'adunanza.

ART.12 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di perdita della qualità di socio, questi rinuncia espressamente in favore dell'associazione ad ogni diritto su beni mobili ed immobili.

ART.13 DIVIETO di DISTRIBUZIONE degli UTILI

Ai fini di cui al precedente art.12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.14 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

ART.15 BILANCIO di ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.16 BILANCIO SOCIALE e INFORMATIVA SOCIALE

Se ricorrono le condizioni di Legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricorrono le condizioni di Legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale secondo le relative linee guida adottate con apposito D.M..

ART.17 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti, tenuto a cura dello stesso.

Handwritten signature: Stefano Villa



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa motivata richiesta scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, il quale esprimerà nei successivi 30 giorni il proprio assenso o diniego scritto. Nel caso di diniego alla consultazione, nei successivi 30 giorni è ammesso ricorso da parte dell'associato con le modalità previste dall'art. 49 dello Statuto nazionale MCL.

ART.18 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.19 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.20 SCIoglimento e DEVOLUZIONE del PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati.

ART.21 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente statuto è stato Letto ed Approvato durante l'Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2022

Cognome	Nome	Firma per approvazione
Peverero	Rita Grazia	<i>Peverero Rita Grazia</i>
Pescini	Vittorio	<i>Pescini Vittorio</i>
Rugani	Marco	<i>Rugani Marco</i>
Frambrini	Fiorella	<i>Frambrini Fiorella</i>
Ledda	Francesco Paolo	<i>Ledda Francesco Paolo</i>
Costa	Maria Grazia	<i>Costa Maria Grazia</i>
Pepe	Daniele	<i>Pepe Daniele</i>
Vannucci	Ferdinando	<i>Vannucci Ferdinando</i>

Peverero Rita Grazia

Barsottini	Federica	<i>Federica Barsottini</i>
Ussi	Silvana	<i>Silvana Ussi</i>
Baracchini	Giuliano Pietro	<i>Giuliano Baracchini</i>
Daimo	Paola	<i>Paola Daimo</i>
Remedi	Edoardo	<i>Edoardo Remedi</i>
Dell'Amico	Anna Enrica	NON IN REGOLA CON QUOTA ASSOCIATIVA
Daimo	Gianni Michele	NON IN REGOLA CON QUOTA ASSOCIATIVA
Cucchi	Emanuele	<i>Emanuele Cucchi</i>
Pieraccioni	Matteo	<i>Matteo Pieraccioni</i>
Paolini	Francesca	ASSENTE
Borghini	Angela	<i>Angela Borghini</i>
Salvatori	Giovacchino	ASSENTE
Mezzina	Caterina	<i>Caterina Mezzina</i>
De Luigi	Luca	<i>Luca De Luigi</i>
Bernabè	Andrea	<i>Andrea Bernabè</i>
Lorenzetti	Fernando	<i>Fernando Lorenzetti</i>
Pellini	Pietro	<i>Pietro Pellini</i>
Pellini	Egidio	<i>Egidio Pellini</i>
Lorenzetti	Debora	<i>Debora Lorenzetti</i>
Pellegrini	Lina	<i>Lina Pellegrini</i>
Greco	Renzo	<i>Renzo Greco</i>
Cavalli	Rossana	<i>Rossana Cavalli</i>
Santarini	Giuseppe	NON IN REGOLA CON QUOTA ASSOCIATIVA
Sartorio	Claudio	ASSENTE
Lorieri	Francesco Paolo	ASSENTE
Tortorella	Franco	ASSENTE
Roudani	Fatima Zahra	<i>Fatima Zahra Roudani</i>

Reservato Rita Grano

Michelucci	Giulia	NON IN REGOLA CON QUOTA ASSOCIATIVA
Tomassini	Alessia	<i>Tomassini Alessia</i>
Fajardo Quevedo	Veronica Catalina	<i>Fajardo Veronica</i>
Ghouibi	Salima	<i>Ghouibi Salima</i>
Bertoncini	Emilio	NON IN REGOLA CON QUOTA ASSOCIATIVA
Gemetti	Lucilla Lorenza	ASSENTE
Morgantini	Mary	ASSENTE
Giorgi	Pietro Umberto	ISCRITTO DA MENO DI 3 MESI
Daimo	Christian	ISCRITTO DA MENO DI 3 MESI
Caribotti	Lorenzo	ISCRITTO DA MENO DI 3 MESI

J. M. V. H. H.

Perseus - Rita Gracia

3

719

07/06/2022

0,00

TZR22L000719000HH

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG. : 1

TOT. NEG. : 1

TZR

